

ASSITECA

Broker internazionale dal 1982

Spett.le
Programma Ambiente Apuane Spa
Via Aurelia Sud, Km. 374
54038 Montignoso (MS)

Prato, 18 luglio 2012

**Oggetto: Garanzia fidejussoria in favore di Provincia di Massa Carrara - Importo 952.984.15€
Garanzia degli obblighi derivante dalla gestione operativa dell'impianto "ex cava viti" nel comune di
Montignoso (MS)**

Ci riferiamo alla Vostro incarico di ricercare una garanzia assicurativa per la fidejussione di cui all'oggetto.

Vi informiamo che tutte le compagnie assicurative da noi interpellate hanno purtroppo risposto negativamente a causa del testo imposto dalla provincia considerato troppo stringente.

Abbiamo pertanto, allo scopo di soddisfare comunque la Vostra necessità, interpellato alcuni assicuratori autorizzati ad operare in Italia in regime di Libertà di Prestazione di Servizi (LPS) ed abbiamo ottenuto la disponibilità da parte della compagnia *DE VERTE INSURANCE COMPANY LTD*


Abbiamo però il dovere di informarVi per quanto segue:

- a) Tale compagnia risponde all'Organismo di Vigilanza locale di Gibilterra e non all'ISVAP;
- b) Non siamo in grado di esprimerci in merito alla solvibilità della compagnia, alla sua capacità finanziaria, ai principi bilanciistici adottati in quanto non rispondenti alla normativa italiana.
- c) In caso di default della compagnia, il beneficiario potrebbe richiederVi o Voi stessi essere obbligati alla sostituzione della garanzia con altro fidejussore (con le ulteriori difficoltà del caso in ambito assicurativo e, comunque, conseguente necessità di pagare nuovamente il premio)

Vi suggeriamo quindi di valutare quanto sopra e, comunque, sottoporre preventivamente all'approvazione del beneficiario sia la bozza del testo della polizza fidejussoria sia il nome della compagnia al fine di ottenerne l'accettazione.

Attendiamo pertanto una Vostra espressa accettazione al fine di richiedere l'emissione degli originali alla compagnia assicuratrice per il perfezionamento.

Cordiali saluti



Per accettazione

ASSITEX srl

Sede legale, via Valentini, 19 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574.577365 - Fax 0574.21268 - www.assiteca.it
Capitale sociale € 10.200.00 - R.E.A. PO 501648
Reg. Imprese Prato /C.F./P. IVA n. 03085500480
Iscritta al R.U.I. sezione B n. B000116595
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSITECA FORTUNE srl

GRUPPO ASSITECA

In Italia: Milano - Lecco - Torino - Genova - Marsano (UD) - Verona
Piacenza - Modena - Cesena - Firenze - Prato - Livorno - Arezzo
Ancona - Pescara - Roma - Napoli - Salerno - Taranto
In Spagna: Madrid - Barcellona - Siviglia
Nel mondo: a Partner in EOS RISO



PO Box 1338, First Floor
Grand Ocean Plaza
Ocean Village
Gibraltar
Tel. 00350.200.74570
Fax 00350.200.40901
www.devert.gi

**APPENDICE N. 01 ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PROPOSTA POLIZZA ASSICURATIVA N. Z6/B562/I3000071**

CONTRAENTE:

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA
S.S. 1 AURELIA KM. 374 - 54038 MONTIGNOSO (MS)
COD.FISC. / P.IVA: 00072670458 / 00710250457

BENEFICIARIO:

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
P.ZZA ARANCI, 1 MASSA (MS)
COD.FISC. / P.IVA: =====

Ad integrazione delle Condizioni Generali relative alla Polizza Assicurativa in oggetto si attesta quanto segue:

Con riferimento alla polizza assicurativa n. Z6/B562/I3000071 emessa il 07/08/2012 con la presente appendice dichiarativa si prende atto sin dall'origine che i seguenti punti s'intendono riformulati come segue:

Allegato 1:

- pt. 2: L'ente garantito ha subordinato l'efficacia dell'autorizzazione di cui al precedente pt. 1 alla contestuale presentazione da parte del contraente delle seguenti garanzie finanziarie nonché della propria comunicazione al contraente dell'avvenuta accettazione della stessa secondo le modalità stabilite dall' art. 7 (non art. 8) delle condizioni generali di assicurazione fra la compagnia e il beneficiario;
- **2/A - la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di attivazione e di gestione operativa della discarica, nel piano di gestione operativa ivi comprese le procedure di chiusura, nel piano di sorveglianza e controllo e nel piano di ripristino ambientale dell'area;**
- 2/B - la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica al fine di assicurare gli adempimenti post-operativi previsti dal piano di sorveglianza e controllo;
- pt. 4: al fine del periodo oltre agli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'art. 5; l'art. 5 si intende delle condizioni generali di assicurazione fra la compagnia e il beneficiario.

Per quanto riguarda le condizioni generali di assicurazione fra la compagnia e il beneficiario si intendono operanti le seguenti modifiche:
art. 1 si intendono omesse le seguenti parole PROVINCIA DI MASSA CARRARA;
art. 5 i riferimenti all' art. 2 si intendono come riferimenti all' art. 1.
Fermo il resto

Gibilterra, data 07/08/2012

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole



PO Box 1338, First Floor
Grand Ocean Plaza
Ocean Village
Gibraltar
Tel. 00350.200.74570
Fax 00350.200.40901
www.devert.gi

PROPOSTA GARANZIA FIDEJUSSORIA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema di polizza allegato la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nelle Condizioni Generali particolari.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da
Z6/8562/13000071	Direzione

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA	00072670458 / 00710250457

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
MONTIGNOSO	S.S. 1 Aurelia KM. 374	54038	MS

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
PROVINCIA DI MASSA CARRARA	P.ZZA ARANCI, 1 MASSA (MS)

Oggetto opera
Garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione operativa dell' impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi "EX CAVA VITI" ubicato in COMUNE DI MONTIGNOSO (MS), AI SENSI DELL' ART. 14 DEL D.LGS 36/2003. (VEDASI ALLEGATO N.01).

Somma garantita	
€ 952.984,15	Euro novecentocinquantaduemilanovecentottantaquattro/15

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
03/08/2012	02/08/2017

Spazio a disposizione del Garante					
Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Autentica	Premio Totale
€ 29.629,63	€ 5.925,93	€ 35.555,56	€ 4.444,44	-	€ 40.000,00

Si dichiara che il premio di € 40.000,00 è stato incassato il 02/08/2012.

Il premio sopra indicato corrisponde al premio per l'intera durata della garanzia.

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 07/08/2012.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole

**ALLEGATO N. 01
ALLA POLIZZA ASSICURATIVA N. 26/8562/13000071**

POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVAZIONE ED ALLA GESTIONE OPERATIVA IVI COMPRESSE LE PROCEDURE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- 1 La Provincia di Massa Carrara (di seguito denominata Ente Garantito) con Determinazione Dirigenziale n° 880 del 24.03.2012 ha autorizzato la ditta **Programma Ambiente Apuane Spa** con sede legale in Comune di Montignoso (MS) - Strada Statale 1 Aurella Km. 374 - CF/P.IVA: **00072670458 / 00710250457** e stabilimento / sede operativa in Comune di Montignoso (MS) (in seguito denominata "Contraente") all'esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti mediante discarica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n° 36/2003 ;
- 2 L'Ente garantito ha subordinato l'efficacia dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla contestuale presentazione da parte del Contraente della seguente garanzia finanziaria nonché della propria comunicazione al Contraente dell'avvenuta accettazione della stessa secondo le modalità stabilite dal successivo art.8:
- la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di attivazione e di gestione operativa della discarica, nel piano di gestione operativa ivi comprese le procedure di chiusura, nel piano di sorveglianza e controllo e nel piano di ripristino ambientale dell'area;
- 3 La presente garanzia è prestata per l'adempimento degli obblighi derivanti al Contraente verso l'Ente Garantito dalle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo di cui al precedente punto 1, nel Piano di Gestione Operativa ivi comprese le procedure di chiusura, nel piano di sorveglianza e controllo e nel piano di ripristino ambientale dell'area;
- 4 Il Contraente è tenuto a presentare all'Ente Garantito una garanzia finanziaria fino alla concorrenza di € 952.984,15 := (Euro novecentocinquantaduemilanovecentottantaquattro,15=) commisurata alla volumetria/capacità occupata il cui ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al raggiungimento della volumetria/capacità autorizzata della discarica ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 36/2003 ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003, oltre gli eventuali interessi dovuti ai sensi del successivo art. 5;
- 5 La presente garanzia finanziaria può essere prestata mediante garanzia assicurativa o bancaria;
- 6 La presente garanzia ha durata 5 anni ed è trattenuta per mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di comunicazione dell'atto di approvazione della chiusura della discarica di cui all'art.12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003;
- 7 E' denominato Ente Garantito la Provincia di Massa Carrara con sede a Massa, Piazza Aranci n°1 C.F. 80000150450;
- 8 L'importo della garanzia deve essere escusso dall'Ente Garantito presso il garante mediante la notifica della determinazione dirigenziale dell'Ente Garantito che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

CIO' PREMESSO:

la sottoscritta Compagnia Assicuratrice **De Vert Insurance Company Ltd**, (in seguito denominata "la Società"), con sede legale in Gibilterra, First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Reg. Companies House N° 105865 Gibilterra, P. IVA - C.F.: IT 11951561007, autorizzata al Ramo Cauzioni con Decreto della **Financial Services Commission (FSC)** del Governo di Gibilterra in data 01/02/2012 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, in regime di LPS, ISVAP Cod. Impresa 40462 - Albo Imprese II.01163 e autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato) ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni, ed in regola con il disposto di Legge 10 Giugno 1982 n. 348, a mezzo del sottoscritto **Mr. Paul Cole**, nato a Thundersley (UK) il 23/10/1972, nella sua qualità di Legale Rappresentante, con la presente garanzia, alle condizioni che seguono, si costituisce garante del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 952.984,15 := (Euro novecentocinquantaduemilanovecentottantaquattro,15=) commisurata alla volumetria/capacità occupata il cui ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al raggiungimento della volumetria/capacità autorizzata della discarica ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 36/2003 ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003, a garanzia delle spese necessarie per assicurare l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi di cui al successivo art. 1 (Delimitazione della garanzia).

La presente polizza ha la durata di anni 5 a partire dalla data di accettazione delle garanzie da parte del Beneficiario e sarà trattenuta per ulteriori 24 mesi.

Gibilterra, data 07/08/2012

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA LA COMPAGNIA E IL BENEFICIARIO

La Compagnia di Assicurazioni De Vert Insurance Company Ltd (di seguito "Società"), rappresentata come sopra:

ART.1 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA.

La presente garanzia ha per oggetto le somme dovute dal Contraente all'Ente Garantito, anche disgiuntamente e a più riprese, a copertura delle spese necessarie ad assicurare l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi previsti a carico dello stesso dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2003 così come indicati nel Piano di Gestione post operativa di cui D.D./880/2012 PROVINCIA DI MASSA CARRARA nonché le somme che il contraente fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per il risarcimento dei danni all'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività di smaltimento, in conseguenza di inadempienze agli obblighi scaturenti dalle prescrizioni contenute nei suddetti atti e/o norme.

La presente garanzia garantisce oltre all'obbligazione principale sopra indicata anche le obbligazioni di restituzione e risarcitorie eventualmente conseguenti all'invalidità del contratto costitutivo dell'obbligazione principale.

ART.2 - RIVALUTAZIONE DELLA GARANZIA.

L'importo massimo della presente garanzia è da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita.

La decorrenza del termine per la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT è computata a partire dalla data dell'atto di autorizzazione di cui al punto 6 della premessa. Pertanto ogni anno a partire dalla data di adozione dell'autorizzazione ricorre l'obbligo di adeguamento dell'importo della garanzia.

Qualora per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rilevasse insufficiente, l'Ente Garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

ART.3 - DURATA ED EFFICACIA DELLA GARANZIA.

La durata della presente garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione di cui al punto 1 della premessa.

La presente garanzia rimane efficace anche dopo la scadenza della durata dell'autorizzazione di cui al punto 1 della premessa per almeno un ulteriore periodo di 24 mesi dalla data della comunicazione dell'atto di approvazione della chiusura della discarica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 nel corso del quale l'Ente Garantito può avvalersi della garanzia stessa limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di durata della garanzia medesima, in relazione alle fattispecie previste dal precedente articolo 1.

ART. 4 - SVINCOLO DELLA GARANZIA FINANZIARIA.

La presente garanzia finanziaria può essere svincolata dall'Ente Garantito in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione di cui al punto 1 della premessa, solo dopo la decorrenza di un termine di almeno 24 mesi (due anni) dalla data della comunicazione dell'atto di approvazione della chiusura della discarica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e solo se è già stata presentata da parte del Contraente ed accettata dall'Ente Garantito anche la garanzia finanziaria di post-gestione.

Qualora il Contraente decida di cambiare il soggetto fideiussore e dunque presenti una nuova polizza, richiedendo contestualmente lo svincolo della precedente, oppure qualora chieda una modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto cui corrisponde una riduzione dell'importo della garanzia finanziaria, in entrambi i casi l'Ente Garantito, in dipendenza della conoscenza della tipologia e dello stato dell'impianto può decidere di:

- trattenere la precedente garanzia per 24 mesi dalla data dell'atto di modifica;
- svincolare la precedente garanzia finanziaria qualora vi sia la certezza di non dover ricorrere alla garanzia stessa per effettuare interventi di bonifica riconducibili al periodo temporale da essa coperto ossia solo dopo la decorrenza di un termine di 24 mesi (due anni) dalla data della comunicazione dell'atto di approvazione della chiusura della discarica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e solo se è già stata presentata da parte del Contraente ed accettata dall'Ente Garantito anche la garanzia finanziaria di post-gestione.

ART. 5 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA.

Nel caso in cui l'Ente Garantito abbia rilevato a carico del Contraente inadempienze legate allo svolgimento delle attività di cui al precedente art.2, la Società è obbligata a versare all'Ente Garantito a prima richiesta, senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti dell'importo garantito dalla presente polizza e senza alcun onere di informazione in relazione alla sussistenza dell'inadempimento o all'eventuale progressiva estinzione dell'obbligazione garantita e senza, quindi, che esso garante possa opporre al creditore alcuna eccezione per evitare il pagamento immediato.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 del Codice Civile nonché rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile fino all'ultimazione di tutte le attività di cui all'art. 2 della presente polizza e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente Garantito.

Il pagamento sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notificazione a quest'ultima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'Ente Garantito del provvedimento con il quale lo stesso dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento sarà eseguito dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente (debitore garantito) il quale nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento.

La Società darà corso al versamento richiesto dall'Ente Garantito anche nel caso in cui il Contraente, nel frattempo, sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 6 - SURROGAZIONE.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni o azioni verso il Contraente. I suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo ed obbligati solidali.

ART. 7 - ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA.

La presente garanzia è legata al numero e data dell'atto di autorizzazione nel quale essa è prevista e nel quale sono altresì definite quali siano le attività autorizzate e quindi garantite dal Contraente.

L'Ente Garantito, quindi, accetterà con nota espressa comunicata ai sensi del successivo art. 8 la presente garanzia finanziaria solo se essa riporti espressamente gli estremi (numero e data) dell'autorizzazione di riferimento e la quietanza di avvenuto pagamento del premio iniziale.

ART. 8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della presente polizza.

ART. 9 - FORO COMPETENTE.

In caso di controversie tra la Società e l'Ente Garantito il foro competente è quello dove ha sede l'Ente Garantito. In caso di controversie tra la Società ed il Contraente il foro competente è quello dove ha sede la Direzione della Società.

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 07/08/2012.

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA LA COMPAGNIA ED IL CONTRAENTE

Art. 10 - Calcolo dei premi - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente, all'atto della stipulazione della garanzia, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. Il Contraente riconosce alla Società o a terzi da esso incaricati, la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei lavori di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

Art. 11 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente garanzia per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

Art. 12 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente garanzia sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Controgaranzia - Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale importo garantito, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., nei seguenti casi:

- protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di sua insolvenza;
- liquidazione o trasformazione del Contraente;
- cessione da parte del Contraente dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi ad altre garanzie stipulate con la Società;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti.

Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi di garanzia, la Società restituirà le somme con gli interessi legali.

La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 14 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società Assicuratrice risultante dal frontespizio della garanzia stessa.

In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente quello di Roma, a tal fine sia il Contraente che il Beneficiario, dichiarano che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. La volontà di stabilire il Foro esclusivo di Roma, ha costituito oggetto di trattativa individuale, sia con il Contraente che con il Beneficiario e, pertanto, è comune volontà delle parti di escludere la competenza dei Fori concorrenti.

Gibilterra, data 07/08/2012

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
De Vert Insurance Company Ltd
il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole



PO Box 1338, First Floor
 Grand Ocean Plaza
 Ocean Village
 Gibraltar
 Tel. 00350.200.74570
 Fax 00350.200.40901
 www.devert.gi

GARANZIA FIDEJUSSORIA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema di polizza allegato la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Codizioni Generali particolari.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da
Z6/B562/13000070	Direzione

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA	00072670458 / 00710250457

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
MONTIGNOSO	S.S. 1 Aurelia KM. 374	54038	MS

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
PROVINCIA DI MASSA CARRARA	P. ZZA ARANCI, 1 - MASSA (MS)

Oggetto opera
Garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post - operativa dell' impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi " EX CAVA VITI " ubicato in COMUNE DI MONTIGNOSO (MS), AI SENSI DELL' ART. 14 DEL D. LGS 36/2003. (VEDASI ALLEGATO N.01).

Somma garantita	
€ 927.515,00	Euro novecentosettantaduemilacinquecentoquindici/00

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
03/08/2012	02/08/2012

Spazio a disposizione del Garante					
Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Autentica	Premio Totale
€.88.888,89	€.17.777,78	€.106.666,67	13.333,33		€.120.000,00
Si dichiara che il premio di €.120.000,00 è stato incassato il 07/08/2012.					
L'Esattore 					
Il premio sopraindicato corrisponde al premio per l'intera durata della garanzia.					

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 07/08/2012.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
 De Vert Insurance Company Ltd
 Il Legale Rappresentante
 Mr. Paul Cole

ALLEGATO N. 01
ALLA POLIZZA ASSICURATIVA N. Z6/8562/13000070

POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATO A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLA DISCARICA

PREMESSO CHE:

- 1 La Provincia di Massa e Carrara (di seguito denominata Ente Garantito) con Determinazione Dirigenziale n° 880 del 24/03/2012 ha autorizzato la ditta **Programma Ambiente Apuane Spa** con sede legale in **Comune di Montignoso (MS) - Strada Statale 1 Aurelia Km. 374 - CF/P.IVA: 00072670458 / 00710250457** e stabilimento / sede operativa in Comune di Montignoso (MS) (in seguito denominata "Contraente") all'esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti mediante discarica ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n° 36/2003;
- 2 L'Ente garantito ha subordinato l'efficacia dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla **contestuale presentazione**, da parte del Contraente delle seguenti garanzie finanziarie nonché della propria comunicazione al Contraente dell'avvenuta accettazione delle stesse secondo le modalità stabilite dal successivo art.2/8:
2/A - la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica al fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di attivazione e di gestione operativa della discarica, nel piano di gestione operativa ivi comprese le procedure di chiusura, nel piano di sorveglianza e controllo e nel piano di ripristino ambientale dell'area;
2/B - la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica al fine di assicurare gli adempimenti post-operativi previsti dal piano di sorveglianza e controllo;
- 3 La presente garanzia è costituita allo scopo di assicurare l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi previsti a carico del Contraente dall'art. 13 comma 2 punto 4 Allegato 2 del D. Lgs n°36/2003 così come indicati nel Piano di Gestione post operativa di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) del D. Lgs n°36/2003;
- 4 Il Contraente è tenuto a presentare all'Ente Garantito una garanzia finanziaria fino alla concorrenza di € 927.515,00 (euro novecentoventisettemilacinquecentoquindici/00) commisurata al costo complessivo della gestione post operativa ossia della volumetria autorizzata e della eventuale produzione di percolato il cui ammontare sarà proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione attesa di percolato, oltre gli eventuali interessi dovuti ai sensi del successivo art. 5;
- 5 La presente garanzia finanziaria può essere prestata mediante garanzia assicurativa o bancaria;
- 6 E' denominato Ente Garantito la Provincia di Massa Carrara con sede a Massa, Piazza Aranci n°1 C.F. 80000150450;
- 7 L'importo della garanzia deve essere escusso dall'Ente Garantito presso il garante mediante la notifica della determinazione dirigenziale dell'Ente Garantito che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa ;

CIO' PREMESSO:

la sottoscritta Compagnia Assicuratrice **De Vert Insurance Company Ltd**, di cui in testa ed in seguito denominata "la Società", con sede legale in Gibilterra, First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Reg. Companies House N° 105865 Gibilterra, P. IVA - C.F.: IT 11951561007, **autorizzata al Ramo Cauzioni con Decreto della Financial Services Commission (FSC) del Governo di Gibilterra in data 01/02/2012 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, in regime di LPS, ISVAP Cod. Impresa 40462 - Albo Imprese II.01163** e autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato) ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni, ed in regola con il disposto di Legge 10 Giugno 1982 n. 348, a mezzo del sottoscritto **Mr. Paul Cole**, nato a Thundersley (UK) il 23/10/1972, nella sua qualità di Legale Rappresentante con la presente fidejussione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, con la presente garanzia, alle condizioni che seguono, si costituisce garante del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 927.515,00 (euro novecentoventisettemilacinquecentoquindici/00) a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle attività legate alla gestione della post chiusura della discarica, come previsto dall'art.14 del D.Lgs. 36/2003 ed ha la durata di anni 30 a far data dalla data di accettazione della garanzia da parte del Beneficiario. Dopodichè la garanzia prestata cesserà la propria efficacia e validità, il mancato rinnovo o la mancata sostituzione della presente garanzia alla sua scadenza, non potrà in alcun caso costituire motivo di escussione da parte dell'Ente garantito. La presente polizza prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell'Ente garantito; la suddetta accettazione disposta ai sensi dell'art.10 3 D Lgs 36/2003 comporta adesione a tutte le condizioni di polizza.

La presente polizza ha la durata di anni 30 a partire dal 07 Agosto 2012.

Gibilterra, data 07/08/2012

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA LA COMPAGNIA E IL BENEFICIARIO

La Compagnia di Assicurazioni De Vert Insurance Company Ltd (di seguito "Società"), rappresentata come sopra:

ART.1 - DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2) della premessa, commesse nel periodo indicato in polizza.

ART.2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per la attività di gestione della post chiusura della discarica e a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art.13 comma 2 decreto legislativo n.36/2003 punto 4 allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art.8 lettere h del citato decreto.

ART.3 - CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per il periodo indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed unica soluzione; nessun rimborso spetta la Contraente per estinzione anticipata della garanzia.

ART.4 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa Carrara che dispone, motivandola, l'escussione della polizza e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 del Codice Civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

ART.5 - SUBROGAZIONE

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati in solidi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

L'eventuale mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso imposte, spese ed eventuali onori relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

ART.7 - FORME DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni o notifiche della Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide devono essere inoltrate esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata A.R. alla sede legale della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa.

ART.8 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria, dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 07/08/2012.

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA LA COMPAGNIA ED IL CONTRAENTE

Art. 9 - Calcolo del premio - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente, all'atto della stipulazione della garanzia, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia. Il Contraente riconosce alla Società o a terzi da esso incaricati, la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei lavori di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente garanzia per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente garanzia sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Controgaranzia - Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale importo garantito, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., nei seguenti casi:

- protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di sua insolvenza;
 - liquidazione o trasformazione del Contraente;
 - cessione da parte del Contraente dell'azienda o di un ramo d'azienda;
 - inadempimento del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi ad altre garanzie stipulate con la Società;
 - inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti.
- Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi di garanzia, la Società restituirà le somme con gli interessi legali. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società Assicuratrice risultante dal frontespizio della garanzia stessa.

In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente quello di Roma, a tal fine sia il Contraente che il Beneficiario, dichiarano che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. La volontà di stabilire il Foro esclusivo di Roma, ha costituito oggetto di trattativa individuale, sia con il Contraente che con il Beneficiario e, pertanto, è comune volontà delle parti di escludere la competenza dei Fori concorrenti.

Gibilterra, data 07/08/2012

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
De Vert Insurance Company Ltd
Il Legale Rappresentante
Mr. Paul Cole